

Segnalazione di sospetti- whistleblowing

Registrazione delle Revisioni

Rev. n° e data	Elaborato	Verificato	Approvato
0 del 16.05.2023	RSGQ	AMM. UNICO	AMM. UNICO
1 del 11.12.2023	RSGQ	AMM. UNICO	AMM. UNICO
2 del 18.07.2024	RSGQ	DS	AMM. UNICO

Rev. N	Descrizione Modifiche
0	1° Emissione
1	Modifica della procedura in seguito ad adeguamento al D.Lgs 24/2023
2	Modifica dell'accordo di contitolarità trattamento dati con l'aggiunta della società Santa Chiara Martignano srl

INDICE

1.	Scopo e campo di applicazione	4
2.	Definizioni	4
3.	Normativa di riferimento	7
4.	Soggetti che possono segnalare	7
5.	La segnalazione	8
4.1.	Oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia	8
4.2.	Esclusioni	10
4.3.	Attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante	11
4.4.	Irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante	11
4.5.	Elementi e caratteristiche delle segnalazioni	11
4.6.	Segnalazioni anonime e la loro trattazione	12
4.7.	Comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC	12
4.8.	Comunicazione delle ritorsioni a soggetti diversi da ANAC	12
5.	Modalità di presentazione della segnalazione	12
5.1.	Canali di segnalazione interna	12
5.1.1.	Responsabile del trattamento delle segnalazioni	14
5.1.2.	Gestione del canale di segnalazione	14
5.1.3.	Gestione delle Segnalazioni ricevute dall'Organo Dirigente ex D. Lgs. 231/2001	16
5.1.4.	Azioni conseguenti all'istruttoria	17
5.1.5.	Relazione annuale	17
5.2.	Canali di segnalazione esterna previsti dal D.Lgs. 24/2023	17
5.2.1.	Segnalazione esterna all'ANAC	17
5.2.2.	Divulgazioni pubbliche	18
5.2.3.	Denuncia all'Autorità giudiziaria	19
6.	MISURE DI PROTEZIONE	19

6.1.	Obbligo di riservatezza	19
6.2.	Tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti	21
6.3.	Trattamento dei dati personali	22
6.4.	Divieto di ritorsione	22
6.5.	Condizioni per la protezione della persona segnalante	23
6.6.	Protezione dalle ritorsioni	24
6.7.	Limitazioni della responsabilità	24
6.8.	Misure di sostegno	25
7.	VIOLAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA	25
8.	SANZIONI	25
9.	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	26
10.	Indicazioni e flussi informativi verso l'Organo Dirigente	26
11.	Moduli e Documenti richiamati	26

Scopo e campo di applicazione

Questa procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano, **denunciano e divulgano pubblicamente** violazioni di:

disposizioni normative nazionali

disposizioni normative dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità della nostra Organizzazione, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

violazioni del codice etico, modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e delle procedure di controllo interno

Oggetto di **segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica** sono le **informazioni sulle violazioni**. L'obiettivo è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità dell'Organizzazione.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione è rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

Le nostre Organizzazioni sono coinvolte in quanto il d.lgs. n. 24/2023 include anche enti di diritto privato tra quelli tenuti a dare attuazione alla disciplina.

Definizioni

Preposto del trattamento delle segnalazioni: Persona a cui è affidata la responsabilità di gestire e, ove necessario, assegnare agli organi competenti l'istruttoria delle Segnalazioni ricevute mediante l'apposita piattaforma Informatica. Nella gestione delle attività operative il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** può avvalersi del supporto di risorse interne specificamente formate e autorizzate mediante apposita lettera.

Piattaforma informatica "Segnalazioni- Whistleblowing": canale interno dedicato all'invio e alla gestione delle Segnalazioni, anche in forma anonima, che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, dei Segnalati e delle persone comunque coinvolte nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.Lgs 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;

segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;

divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

soggetti del settore privato: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato del D.Lgs 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Normativa di riferimento

Regolamento del Parlamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (il D. Lgs. 24/2023);

Modello di organizzazione, gestione e controllo;

Codice Etico.

Soggetti che possono segnalare

I soggetti che possono inviare segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e che quindi possono godere della protezione sono:

Lavoratori subordinati

Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Organizzazione

Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Organizzazione

Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Organizzazione

Azionisti (persone fisiche), se presenti

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Organizzazione.

Soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:

Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente

Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano

Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

La segnalazione

Oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

Violazioni del diritto nazionale

Illeciti civili

Illeciti amministrativi

Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni del modello di organizzazione e gestione previsto nel d.lgs. n. 231/2001

Illeciti penali

Illeciti contabili

Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Violazioni del diritto dell'UE

Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di sopra indicati.

Nello specifico si riporta un elenco non esaustivo di violazioni che possono essere oggetto delle segnalazioni:

illeciti commessi nell'ambito della gestione di appalti pubblici;

violazione delle norme che regolano i servizi, i prodotti ed i mercati finanziari nonché delle norme poste a prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

violazione delle norme a tutela dell'ambiente;

violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica;

violazione delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

violazione delle norme poste a tutela del consumatore;

violazione delle norme in materia di sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti nonché sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali;

violazione delle norme in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare;

violazione delle norme in materia di concorrenza;

violazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

violazione delle norme in materia di mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ovvero la finalità della normativa applicabile in materia di imposta della società;

illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano negli ambiti sopra indicati;

condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della nostra Organizzazione.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

le notizie palesemente prive di fondamento,

le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico,

le informazioni acquisite solo su base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)

Esclusioni

Sono escluse dalle Segnalazioni ammissibili – che quindi non saranno gestite secondo quanto previsto dalla presente PROCEDURA – quelle di seguito indicate:

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE su:

Informazioni classificate

Segreto professionale forense Segreto professionale medico

Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali

Norme di procedura penale

Autonomia e indipendenza della magistratura

Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica

Esercizio dei diritti dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare

accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Organizzazione.

il contesto lavorativo non riguarda solo dipendenti, ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'Organizzazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto:

una contestazione

rivendicazione

richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni

Le segnalazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

la descrizione del fatto;

le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il segnalante potrà anche:

allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione,

indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** che gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Segnalazioni anonime e la loro trattazione

L'Organizzazione considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni predisposto alla stregua di segnalazioni ordinarie. Il segnalante pertanto potrà effettuare una segnalazione anonima rispettando sempre i criteri di segnalazione.

Il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** è tenuto a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto n 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

Comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC

Il segnalante che in seguito a segnalazione denuncia o divulgazione pubblica effettuata ritiene di aver subito ritorsioni può comunicare ad ANAC l'accaduto.

I Soggetti che possono comunicare la ritorsione ad ANAC sono:

Oltre ai segnalanti, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Organizzazione in cui le ritorsioni sono state attuate non possono darne comunicazione ad ANAC

Necessaria consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione. Quindi il segnalante fornisce ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Per eseguire la comunicazione di avvenuta ritorsione ad ANAC seguire la procedura del par. 5.2.1.

Comunicazione delle ritorsioni a soggetti diversi da ANAC

Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti pubblici o privati, invece che ad ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata.

Modalità di presentazione della segnalazione

Canali di segnalazione interna

L'organizzazione **ISTITUTO SANTA CHIARA SRL**, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ha attivato i seguenti canali per eseguire la segnalazione in condivisione con la Società **ISTITUTO SANTA CHIARA ROMA SRL**.

Canale di segnalazione online

un modulo di segnalazione presente sul sito internet <https://istitutosantachiara.it/alla pagina> “**segnalazioni - whistleblowing**” provvisto di

ulteriori istruzioni e informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC

chiara indicazione che la segnalazione deve specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

informativa sulla privacy

bottone per effettuare la segnalazione indicato con “**VAI ALLA PAGINA DI SEGNALAZIONE – LINK**” che conduce alla pagina del modulo di segnalazione.

Il modulo online si appoggia su un server gestito dal fornitore dell'app (Trusty AG, Cham, Svizzera) certificato ISO 27001 e al quale viene applicata lo strumento della crittografia che ne garantisce la riservatezza.

L'app Trusty permette di:

eseguire una Segnalazione anonima

disporre di Archiviazione illimitata

disporre della Sicurezza ISO 27001

disporre di Chat criptata bidirezionale

disporre di Cruscotto di gestione dei casi

eseguire l'esportazione di statistiche

disporre di Promemoria per le attività

disporre di accesso con autenticazione informatica a più fattori.

Il segnalante può liberamente accedere alla apposita area della piattaforma per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. I passaggi sono:

indicazione dell'uso sicuro dell'app con le modalità di utilizzo e per rimanere anonimi;

indicazione della nazionalità del segnalante;

inserimento delle indicazioni della segnalazione con relative illustrazioni, ovvero:

Quando e dove è avvenuta la violazione;

Persone sospettate di essere coinvolte;

Altre eventuali persone che sono a conoscenza della violazione;

Descrizione della violazione.

Possibilità di allegare documenti

Indicazione specifica sulla forma anonima della segnalazione. Se si seleziona la modalità nominativa verrà richiesto nome e cognome, numero di telefono email, tipo di relazione con la nostra Organizzazione.

Invio della segnalazione al sistema.

Al termine dell'invio il sistema rilascia al segnalante un codice ID e una password per accedere alla piattaforma in qualsiasi momento per controllare alla casella di posta elettronica dove potrà seguire l'elaborazione della sua segnalazione, comunicare in modo sicuro con l'organizzazione e ricevere il suo feedback.

Preposto del trattamento delle segnalazioni

Il canale di segnalazione è affidato al **Preposto del trattamento delle segnalazioni** nella persona della sig.ra **MARINA PIRI** che è stata debitamente formata sulla normativa applicabile e sull'utilizzo degli strumenti.

Nel caso la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

Nella gestione delle attività operative il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** può avvalersi del supporto di risorse interne specificamente formate e autorizzate mediante apposita lettera; inoltre, nello svolgimento dell'istruttoria, il **Preposto** può essere supportato dalle strutture organizzative aziendali di volta in volta competenti ovvero dai professionisti esterni allo scopo incaricati.

Il **Preposto del trattamento delle segnalazioni**, pur rimanendo il soggetto competente della gestione delle Segnalazioni, affida lo svolgimento dell'istruttoria delle Segnalazioni aventi rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 all'Organo Dirigente (in qualità di Organo di controllo ai sensi dell'art 6 co 4 ex D.LGs 231/2001), affinché svolga le attività di accertamento come indicato al paragrafo 5.1.3 che segue.

Nel caso in cui un **soggetto diverso** dal **Preposto del trattamento delle segnalazioni** riceva una Segnalazione attraverso canali ulteriori rispetto a quelli predisposti dalla Società, questi dovrà:

trasmetterla al **Preposto del trattamento delle segnalazioni** all'indirizzo segnalazioni@istitutosantachiara.it entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, adottando modalità operative tali da assicurare idonea riservatezza;

contestualmente dare al Segnalante notizia di tale trasmissione.

Una volta ricevuta la suddetta Segnalazione, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** provvederà ad inserirla nella piattaforma informatica.

Qualora la Segnalazione dovesse riguardare il **Preposto del trattamento delle segnalazioni**, il segnalante dovrà comunicare la segnalazione direttamente all'Organo Dirigente attraverso un incontro diretto.

Gestione del canale di segnalazione

In seguito alla ricezione di una segnalazione, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni**

valuta se la stessa rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

In tal caso, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** invia la Segnalazione entro 5 giorni dal ricevimento della stessa all'Organo Dirigente per lo svolgimento della relativa istruttoria. Per le modalità di gestione delle Segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da parte dell'Organo Dirigente si rinvia al successivo paragrafo 5.1.3.

rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa verifica, quindi, l'ammissibilità della Segnalazione e, in particolare,

se non rientra nell'ambito di applicazione oggettivo del D.Lgs. 24/2023 perché non rilevante o espressamente esclusa ai sensi del paragrafo 4.2, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** ritenendo la Segnalazione inammissibile, la inoltra all'Ufficio eventualmente competente), la archivia con adeguata motivazione e ne dà comunicazione al Segnalante

se la genericità del contenuto della Segnalazione non consente di comprenderne i fatti o se i documenti allegati sono inappropriati o inconferenti, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** ritenendo la Segnalazione inammissibile, la archivia con adeguata motivazione e ne dà comunicazione al Segnalante;

se risulta fondata ed è supportata da elementi sufficienti per procedere, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

In caso di inizio indagine, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni**, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati:

può richiedere chiarimenti e integrazioni al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantire la tutela della riservatezza;

può mantenere le interlocuzioni con il Segnalante, anche se anonimo, tramite la Piattaforma Informatica;

qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** ritenga necessario acquisire informazioni dal Segnalato, può informare quest'ultimo dell'esistenza di una Segnalazione nei suoi confronti e procedere alla raccolta delle relative informazioni mediante richiesta scritta ovvero mediante la sua audizione, con verbalizzazione dell'incontro. Il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** non ha l'obbligo di informare il Segnalato dell'esistenza di una Segnalazione che lo riguarda, ma se il Segnalato ne è a conoscenza può in ogni caso richiedere di essere sentito e il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** dà seguito alla richiesta ricevuta invitando il Segnalato a esprimere le sue osservazioni per iscritto.

Al termine delle verifiche, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni**:

archivia la Segnalazione in caso di infondatezza della stessa;

individua le azioni conseguenti da segnalare ai competenti Uffici/Responsabili aziendali come indicato al paragrafo 5.1.4 che segue.

Si precisa che non spetta **Preposto del trattamento delle segnalazioni**

accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'azienda ovvero della magistratura.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** fornisce riscontro al Segnalante, che può essere:

comunicazione dell'archiviazione,

avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze,

provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata,

rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini

Si precisa che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Gestione delle Segnalazioni ricevute dall'Organo Dirigente ex D. Lgs. 231/2001

Nel caso in cui la Segnalazione sia indirizzata alla posta elettronica dell'Organo Dirigente (Art 6 co 4 ex Dlg 231/2001) della Società vigilanzaetica@istitutasantachiara.it, l'Organo Dirigente,

entro 5 giorni dalla ricezione, valuta se rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

Qualora la Segnalazione non sia rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 l'Organo Dirigente dà notizia al Segnalante che la segnalazione sarà trattata secondo il DLgs 24-2023 entro 7 giorni dal ricevimento della stessa.

Se la Segnalazione è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della stessa entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Nell'ambito dell'attività di verifica, l'Organo Dirigente:

può richiedere chiarimenti e integrazioni della Segnalazione al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantire la tutela della riservatezza;

qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e l'Organo Dirigente ritenga necessario acquisire informazioni dal Segnalato, può informare quest'ultimo dell'esistenza di una Segnalazione nei suoi confronti e procedere alla raccolta delle relative informazioni mediante richiesta scritta ovvero mediante la sua audizione, con verbalizzazione dell'incontro. L'Organo Dirigente non ha l'obbligo di informare il Segnalato dell'esistenza di una Segnalazione che lo riguarda, ma se il Segnalato ne è a conoscenza può in ogni caso richiedere di essere sentito e l'Organo Dirigente dà seguito alla richiesta ricevuta invitando il Segnalato a formulare le sue osservazioni per iscritto;

può avvalersi per gli approfondimenti ritenuti necessari delle strutture organizzative aziendali di volta in volta competenti ovvero di professionisti esterni allo scopo incaricati.

Le modalità operative sopra descritte verranno seguite dall'Organo Dirigente anche nel caso in cui la Segnalazione sia stata trasmessa all'OD stesso dal **Preposto del trattamento delle segnalazioni** in quanto ritenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001, come previsto ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 che precedono.

Durante l'attività di verifica, l'Organo Dirigente:

è tenuto a mantenere interlocuzioni con il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** in merito alle attività svolte e da svolgere.

Comunica al **Preposto del trattamento delle segnalazioni**, entro 70 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, lo stato delle verifiche avviate o il loro esito e le azioni proposte.

In tal modo il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** potrà

Fornirerli scontro al Segnalante nei termini di legge, e segnalare le azioni conseguenti ai competenti Uffici/Responsabili aziendali.

inserire in Piattaforma Informatica tutte le informazioni ricevute dall'Organo Dirigente (comprese le attività svolte dal ricevimento della Segnalazione sino alla chiusura della stessa), sia nel caso in cui la Segnalazione sia stata inviata all'Organo Dirigente direttamente dal Segnalante che nel caso in cui sia stata trasmessa all'OD per il tramite del **Preposto del trattamento delle segnalazioni** in quanto presentata dal Segnalante tramite la Piattaforma Informatica.

Azioni conseguenti all'istruttoria

Alla fine dell'istruttoria, se non ricorrono i presupposti per archiviare la Segnalazione, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** informa dell'esito degli accertamenti gli organi aziendali competenti al fine:

dell'adozione dei provvedimenti e/o delle azioni che nel caso concreto si rendano necessarie alla tutela della Società, ivi compreso l'eventuale coinvolgimento delle autorità competenti anche in sede penale;

dell'attuazione delle azioni di miglioramento eventualmente individuate;

dell'avvio dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendo nei presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Relazione annuale

Fermo il rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante e degli eventuali soggetti Segnalati, il **Preposto del trattamento delle segnalazioni**, provvederà a predisporre una relazione annuale delle Segnalazioni ricevute e gestite, direttamente o tramite l'**Organo Dirigente**, fornendo informazioni aggregate.

Tale reportistica verrà messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione delle Società a rilevanza strategica per il tramite dell'**Organo Dirigente**.

Canali di segnalazione esterna previsti dal D.Lgs. 24/2023

I canali di segnalazione da utilizzare in via ordinaria e prioritaria sono quelli interni messi a disposizione dell'Organizzazione come previsto al paragrafo 5.1 che precede.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede che i Segnalanti possano ricorrere al canale di segnalazione esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ovvero alla divulgazione pubblica solo a determinate condizioni sinteticamente indicate nei paragrafi che seguono. Resta ferma la facoltà dei segnalanti di presentare denuncia alle autorità competenti.

Segnalazione esterna all'ANAC

Il segnalante, se lo ritiene, può effettuare una segnalazione esterna all'azienda indirizzata ad ANAC attraverso il link predisposto dalla stessa autorità.

Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC

Se il canale interno obbligatorio

non è attivo

è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni

La persona segnalante ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito

La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito questa potrebbe determinare rischio di ritorsione

La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza dei presupposti sopra elencati la Segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele indicate al paragrafo 6 che segue.

Il canale per le segnalazioni ad ANAC è il seguente (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Il canale esterno non può essere utilizzato in caso di violazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo.

Divulgazioni pubbliche

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono:

- 1) ad una segnalazione interna a cui l'Organizzazione non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. a una segnalazione interna, a cui l'Organizzazione non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei

mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;

4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, l'Organizzazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il segnalante ha anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Organizzazione.

Si ricorda che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

MISURE DI PROTEZIONE

Obbligo di riservatezza

Quando l'Organizzazione riceve e tratta le segnalazioni è obbligata a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

Pertanto, **l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione** da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse dal **Preposto del trattamento delle segnalazioni** competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale è garantita in questo modo:

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare è garantita in questo modo:

l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

L'Organizzazione tutela l'identità del segnalante attraverso:

la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia presenti nell'app di segnalazione;

sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;

rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

L'Organizzazione tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, anche in caso di trasferimento delle informazioni ad altre autorità competenti.

Il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni è stato autorizzato al trattamento dei dati personali e dal momento dell'applicazione della procedura riceverà adeguata formazione professionale anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, al fine di trattare le segnalazioni.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Il trattamento di tutti questi elementi va quindi improntato alla massima cautela; pertanto, è necessario l'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al d.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Si può rilevare l'identità del segnalante solo in due casi e sempre che ricorra la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante.

Le ipotesi sono le seguenti:

La **prima ipotesi** ricorre laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare. Quindi oltre al previo consenso del segnalante, è necessario anche di comunicare, sempre previamente, in forma scritta al segnalante le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

La **seconda ipotesi** ricorre, invece, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario sia acquisire previamente il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Nelle more della riservatezza della presente procedura e del D.lgs 24/2023 il **Preposto del trattamento delle segnalazioni** può sentire la persona coinvolta, o, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

L'Organizzazione garantisce la riservatezza anche a soggetti diversi dal segnalante, ovvero:

Tutela della riservatezza del **facilitatore** che assiste il segnalante

Tutela della riservatezza anche delle **persone** differenti dal segnalato ma **menzionate nella segnalazione**, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici.

La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche:

nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall'Organizzazione in conformità al D.Lgs 24-2023;

quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita da parte dei soggetti dell'Organizzazione, di ANAC, nonché delle autorità amministrative cui vengono trasmesse le segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato

della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, la presente Organizzazione attua le attività di acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, in conformità alla **normativa in tema di tutela dei dati personali** Regolamento (UE) 2016/679

Le Società ha provveduto a sviluppare tutte le precauzioni in termini di privacy per la modalità di condivisione del canale di segnalazione.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Divieto di ritorsione

A tutela della persona segnalante (whistleblower), l'Organizzazione vieta attività di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata".

Come può configurarsi una ritorsione

Con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Necessità di un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

La ritorsione può essere anche tentata o minacciata. La ritorsione provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Quali sono le ritorsioni

La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni sono:

- 1) Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- 2) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.
- 3) È necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite
- 4) Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni:

le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;

analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Salvo quanto previsto dal paragrafo Limitazione di responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele delle misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La disposizione di cui al presente paragrafo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.

Protezione dalle ritorsioni

Gli enti e le persone possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In questo caso l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative vedi cui all'articolo 21 del D.Lgs 24/2023.

Gli atti assunti in violazione del paragrafo "Divieto di ritorsione" sono nulli.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Se è stata interpellata l'autorità giudiziaria, essa potrà adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione paragrafo "Divieto di ritorsione" e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo paragrafo.

Limitazioni della responsabilità

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Limitazioni di responsabilità penale, civile, amministrativa

Reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);

Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);

Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);

Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore

Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali

Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

Condizioni perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni:

Devono ricorrere cumulativamente due condizioni:

- 1) Fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione
- 2) Effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele

Esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

Esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Misure di sostegno

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, la normativa ha previsto la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

sulle modalità di segnalazione;

sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;

sui diritti della persona coinvolta;

sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

VIOLAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Sono previste sanzioni a rilevanza interna in caso di mancato rispetto della presente Linea Guida, fermo in ogni caso qualsivoglia responsabilità, anche di natura civile, penale e/o amministrativa da accertarsi da parte delle autorità competenti. In particolare:

sanzioni disciplinari in capo al Segnalante che - a seguito di valutazione del **Preposto del trattamento delle segnalazioni** o dell'**Organo Dirigente** competente - abbia

in mala fede segnalato violazioni che si rivelino inconsistenti e, più in generale,

abbia abusato o fatto un improprio utilizzo e/o un'intenzionale strumentalizzazione della presente Linea Guida;

sanzioni disciplinari in capo al Segnalato nel caso in cui il **Preposto del trattamento delle segnalazioni**, all'esito dell'istruttoria, accerti la fondatezza della Segnalazione;

sanzioni a carico dei componenti del **Preposto del trattamento delle segnalazioni** o dei soggetti preposti o comunque coinvolti nell'istruttoria in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

SANZIONI

In caso di violazione delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni:

da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che sono stati violati gli obblighi di riservatezza;

da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dallo stesso D. Lgs. 24/2023 nonché quando accerta che non è stata svolta attività di verifica e analisi delle Segnalazioni.

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione vengono registrate e conservate

in appositi archivi informatici (Piattaforma Informatica con applicazione della crittografia)

in appositi archivi cartacei, seguendo i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679

e conservate per il tempo strettamente necessario alla loro gestione, comunque non oltre **cinque anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Indicazioni e flussi informativi verso l'Organo Dirigente

Gli eventuali incaricati della gestione delle segnalazioni dovranno comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, oltre che ai rapporti di non conformità relativi al controllo del Modello Organizzativo 231, quanto segue

Codice	Descrizione
1300-1	Elenco segnalazioni circostanziate di condotte illecite
1300-2	Elenco di segnalazioni di violazioni del modello di organizzazione
1300-3	Numero di non conformità rilevate nel processo

Moduli e Documenti richiamati

Modulo online segnalazione - Whistleblowing